CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo

Al Ministero dell'economia e delle Finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi
Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi

e p.c. Ufficio centrale del bilancio

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formulata dall'Ufficio di controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità.

Il Magistrato istruttore
(Oriana Calabresi)

Visto
Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)

OGGETTO

Decreto approvazione Convenzione tra il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi erogati alle Amministrazioni e ai terzi e la società Studiare Sviluppo s.r.l.
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020. ASSE 1 – Azione 1.3.5 – Progetto "Miglioramento servizi PA – Diritti civili e sociali". (F. 45728)

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Come più volte segnalato, la giurisprudenza prevalente ha chiarito, quanto ai profili operativi della procedura prevista dall' articolo 192, comma 2 del Dlgs 50/2016, che ai fini dell' *in house providing*, per un contratto relativo a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti sono tenute a effettuare, preventivamente, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del potenziale affidatario, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
In particolare, non è sufficiente utilizzare formule di mero stile, inidonee a consentire di esaurire il percorso motivazionale connesso all'opzione per l'affidamento *in house*, essendo, al contrario, necessario fornire una puntuale dimostrazione degli specifici benefici per la collettività.
Tale onere motivazionale deve essere adempiuto mediante un compiuto esame comparativo, da parte dell'Amministrazione, sui costi medi del servizio da affidarsi e sulle relative p*erformances* che, nel medesimo ambito territoriale, risultino già svolti **sia da operatori privati sia da altre società ad integrale partecipazione pubblica.**
Tanto più che, con l'Ordinanza Sez. VI, del 6 febbraio 2020, la Corte di Giustizia UE, su rinvio pregiudiziale sollevato dal Cons. di Stato, Sez. V (Ord. N. 138/2019) si è espressa nel senso di imporre pregnanti limiti all'utilizzo degli affidamenti in house ai soli casi di *market failure*.
Tale decisione conferma un costante percorso di contrazione degli spazi applicativi riconosciuti allo strumento del *in house providing* nel diritto nazionale ed euro-unitario.
Dall'esame del provvedimento è stato possibile appurare che il team di professionisti dedicati alla commessa sarà composto, prevalentemente, da soggetti esterni alla società, reperiti attraverso avvisi di selezione.
Non appare chiaro, dunque, il percorso logico giuridico e di verifica fattuale svolto al fine di apprezzare la capacità tecnico-organizzativa, oltre che economica, posta alla base della scelta operata dall'Amministrazione.
Quanto sopra esposto, non consente di escludere il dubbio che l'affidamento sia sostanzialmente riconducibile all'attività di reperimento di personale per l'Amministrazione, ipotesi che, inevitabilmente, se verificata, tradirebbe la *ratio* e la funzione stessa dello strumento del *in house providing*.

Nella relazione di congruità si prevede che: "la società provvederà ad individuare ed integrare attraverso avvisi/bandi ad evidenza pubblica, le professionalità necessarie…".
La significativa prevalenza di risorse umane che è stabilito vengano acquisite all'esterno fa emergere seri dubbi sulla legittimità delle valutazioni operate in sede di congruità, non potendo considerarsi, certamente, una "integrazione" il rapporto di 100 (ESTERNI) a 12 (INTERNI).
In egual modo, l'asserita necessità di utilizzare il *know how* della società, considerato *expertise* caratteristico della medesima, non sembra trovare alcun fondamento di riscontro oggettivo.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si chiede, altresì, di conoscere l'avviso espresso dalla struttura di controllo analogo sulla Convenzione in argomento.
Si invita l'Amministrazione a fornire ogni elemento ritenuto utile a chiarire i rilievi formulati.
Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.
Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso.